

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 07/05/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 27.07.2007, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.860,34 per commissioni Agente, costi assicurativi e spese di istruttoria, oltre interessi legali dall'estinzione e spese professionali quantificate in euro 500,00.

L'intermediario, costituendosi, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di valido reclamo, attesa la mancanza di idonea procura con autenticazione della firma della ricorrente. Nel merito rappresenta quanto segue:

- la commissione dell'intermediario del credito si riferisce esclusivamente all'attività svolta dall'Agente, collocatore fuori sede, la cui opera di collocamento e promozione del finanziamento si esaurisce all'atto della sottoscrizione;
- l'importo degli oneri assicurativi da retrocedere deve essere calcolato sulla base del premio netto di euro 848,94 e pertanto l'ammontare da restituire è di euro 509,36;
- le spese di istruttoria riguardano attività connesse alla concessione del finanziamento e, conseguentemente, non possono formare oggetto di rimborso.
- l'inapplicabilità dei principi stabiliti nella sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La resistente precisa, inoltre, che al fine di transigere la controversia ha proposto alla ricorrente la somma di euro 2.244,54 integralmente soddisfattiva delle pretese avanzate. In via principale chiede di respingere il ricorso e in via subordinata di ritenere congrua la somma offerta nella proposta transattiva.

Con memoria di replica del 26.03.2020 parte ricorrente dichiara di non ritenere necessaria alcuna replica e insiste nelle domande avanzate in ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente occorre rilevare che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di idonea procura con autenticazione della firma della ricorrente è infondata, stante la presenza in atti di regolare reclamo e la non necessaria presenza di procura rivestendo il procedimento presso l'Arbitro natura stragiudiziale (Cfr. Collegio di Roma, decisioni n.3543/2017 e n.3547/2017; Collegio di Palermo, decisioni n. 4502/2017 e n.19367/2019). Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione di inapplicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente orientamento affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia e rinvenibili dal contratto riguardano le commissioni finanziatore, le commissioni intermediario del credito e i premi assicurativi, mentre sono da ascrivere agli oneri *up-front* le commissioni di istruttoria.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" e di quelle *recurring* riferite alle voci e agli importi riportati nella tabella che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,15%					
Denominazione	% rapportata al TAN		38,14%					
<i>Commissioni finanziatore</i>				2.891,96 €	Recurring	1.735,18 €		1.735,18 €
<i>Commissioni intermediario del credito</i>				513,36 €	Recurring	308,02 €		308,02 €
<i>Premio assicurativo</i>				848,94 €	Recurring	509,36 €		509,36 €
<i>Commissioni di istruttoria</i>				300,00 €	Up front	114,42 €		114,42 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.666,98 €

Spettano, quindi a parte ricorrente complessivi euro 2.666,98, oltre interessi legali dal reclamo. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.666,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI